



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI, RIONALI E DEI GIOVANI.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42 DD. 23/11/2011

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Finalità e contenuti

1. Questo regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo statuto, intese a promuovere e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione delle Consulte, le loro competenze e il loro funzionamento.
2. Sono istituite le seguenti Consulte di Frazione e rionali:
  - Ala 1 e Sdruzzinà
  - Ala 2
  - Chizzola
  - Marani
  - Pilcante
  - Val di Ronchi
  - Santa Margherita
  - Serravalle

Il confine naturale tra i rioni Ala 1 e Ala 2 è individuato dal Torrente Ala, così come risulta dalla planimetria allegata.

3. Viene inoltre istituita la Consulta comunale dei giovani.

**CAPO II**  
**FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE**

Art. 3

Funzioni delle Consulte

1. **Le consulte di Frazione e rionali** hanno le seguenti funzioni:
  - favorire una maggiore coesione fra la periferia, i rioni ed il centro attraverso la partecipazione;
  - essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti delle aggregazioni territoriali omogenee;
  - pronunciarsi relativamente alla programmazione economica, urbanistica, sociale e culturale;
  - monitorare i servizi pubblici, attraverso la segnalazione di eventuali disfunzioni.
  - essere consultate sulle scelte dell'Amministrazione comunale che coinvolgono la frazione o il rione;
  
2. **La consulta Comunale dei giovani** ha le seguenti funzioni:
  - favorire una maggiore partecipazione dei giovani, risorsa fondamentale e strategica per lo sviluppo di Ala, alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità
  - segnalare le problematiche dei giovani presenti sul territorio comunale.
  - avanzare proposte rispetto alle varie e diverse esigenze provenienti dal mondo giovanile;
  - essere consultata sulle scelte dell'Amministrazione comunale che coinvolgono il mondo giovanile;
  
3. A tali scopi, le consulte operano in totale autonomia, promuovendo incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra iniziativa ritenuta utile; per le convocazioni delle loro riunioni possono avvalersi dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Le consulte sottopongono alla Giunta Comunale, per la preventiva autorizzazione, tutte quelle iniziative che comportano impegno di spesa a carico dell'Amministrazione.

4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio potranno richiedere pareri, non vincolanti, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

#### Art. 4

##### Consulte frazionali, rionali e dei giovani. Composizione

1. **Le consulte frazionali e rionali** sono composte da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri compreso il presidente.
2. **La Consulta comunale dei giovani** a differenza di quella frazionale e rionale è composta da due membri per ogni frazione e rione, di età compresa tra i 16 e i 26 anni.
3. In ciascuna consulta dovrà essere garantita la rappresentanza di entrambi i generi.

#### Art. 5

##### Elezioni delle Consulte frazionali, rionali e dei giovani

1. I membri delle consulte frazionali, rionali e dei giovani sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, residenti nella frazione o nel rione, nel corso di assemblee convocate e presiedute dal Sindaco, o suo delegato, in ogni località.
2. Il Sindaco, convoca pubbliche assemblee per la nomina delle Consulte, mediante avviso affisso agli albi frazionali almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva, nonché con manifesti diffusi mediante le pubbliche affissioni e sul sito istituzionale.
3. L'assemblea indica almeno sette candidati per la consulta delle frazioni e altrettanti per la consulta dei giovani, per poter procedere allo svolgimento delle operazioni di costituzione delle consulte. Qualora l'assemblea non riesca ad indicare i sette candidati, si potrà procedere all'elezione anche con un numero inferiore di candidati purché esso non sia inferiore a cinque, per le Consulte frazionale e rionali.

La lista dei candidati deve essere rappresentativa di entrambi i generi.

4. I nomi dei candidati saranno trascritti su apposito cartellone esposto nel luogo dell'assemblea.
5. **Per l'elezione della Consulta di frazione e rionali**, verificato il numero dei candidati rispetto al numero dei componenti da eleggere, se il numero coincidesse, il Presidente può chiedere all'Assemblea la ratifica per alzata di mano dei candidati, in caso contrario si predispongono l'urna elettorale e le schede di votazione.
6. **Per l'elezione dei membri della Consulta dei giovani** si procederà a scrutinio segreto. I due candidati

che avranno ricevuto più voti nella frazione o nel rione entreranno a far parte della Consulta comunale dei giovani.

7. L'elettore potrà esprimere tre preferenze per ogni Consulta, scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome.
8. Le operazioni di voto avranno termine quando tutti i presenti sul luogo dell'assemblea, aventi diritto al voto, avranno riconsegnato la scheda all'ufficio elettorale.
9. Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente. Ultimato lo spoglio, sarà redatto l'elenco dei candidati eletti, e la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto il candidato più giovane.
10. L'ufficio elettorale sarà composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati dal Presidente dell'assemblea fra i presenti non candidati. Il Presidente dell'assemblea vigilerà sulla regolarità e imparzialità di tutte le operazioni redigerà l'apposito verbale, da inoltrare alla Segreteria Comunale, e procederà alla proclamazione degli eletti.

#### Art. 6

##### Durata delle Consulte

1. Le consulte durano in carica fino alla durata in carica del Consiglio Comunale.
2. Ogni consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti. In questo caso, subentra al cessante il primo dei non eletti.
3. Qualora per mancanza di surroganti, venga meno la metà dei componenti la Consulta, si procede a nuove elezioni.

#### Art. 7

##### Requisiti per l'elezione delle Consulte

1. Sono eleggibili nelle Consulte i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto i 16 (sedici) anni di età, residenti nella frazione o nel rione.
2. Le norme relative all'ineleggibilità e all'incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti delle Consulte.
3. Non possono in ogni caso, essere nominati Consiglieri delle Consulte:
  - I Deputati e i Senatori;
  - Consiglieri e Assessori provinciali;
  - Consiglieri e Assessori Comunità di Valle;
  - Sindaci, Consiglieri e gli assessori comunali;

**CAPO III**  
**FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE**

Art. 8

Insediamento delle Consulte

1. La consulta viene convocata in prima seduta dal componente più anziano allo scopo di eleggere il Presidente, che assume immediatamente la presidenza, ed il Vice Presidente. Questi sono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti la Consulta. Le nomine sono comunicate alla Segreteria comunale.

Art. 9

Convocazione delle Consulte

1. La Consulta è convocata dal Presidente, ogni qualvolta egli ne ravveda la necessità. La Consulta viene inoltre convocata dal Presidente su richiesta di almeno due componenti.
2. Ogni Consulta decide in merito alle forme e regole da osservare per la sua convocazione, nella seduta d'insediamento, dopo la nomina del Presidente. Nella stessa occasione, la Consulta decide le regole riguardanti lo svolgimento delle sedute, la loro verbalizzazione e pubblicità, fatto salvo quanto disposto all'articolo che segue.

Art. 10

Sedute delle Consulte

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- ~~3.~~ Quando, su una determinata questione, sia stata richiesta l'espressione di un parere, esso dovrà essere raccolto in un verbale, riportante, in forma succinta, i presenti, la decisione adottata e l'esito della votazione. Il verbale sarà trasmesso, entro otto giorni, alla segreteria comunale, che provvederà ad informare il richiedente.
4. I componenti delle consulte esercitano il loro incarico senza alcuna indennità.

Art. 11

Attribuzione del Presidente delle Consulte

1. Il Presidente della Consulta:

- rappresenta la Consulta stessa;
- convoca e presiede la Consulta e le assemblee dei cittadini, ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
- provvede alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente del Consiglio comunale, che relazionerà in Consigli entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo comunale.

Art. 12

Sede delle Consulte

1. Il Comune mette a disposizione gratuitamente le sale pubbliche, quali sede per le riunioni di ogni Consulta, previa autorizzazione.

Art. 13

Consulte. Norma transitoria

1. Le elezioni dei membri delle consulte si terranno entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale.